V COMMISSIONE

DIFESA

III.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 1948

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHATRIAN

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione*):

Proroga con modifiche dell'efficacia del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, sull'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari. (119) 31

PRESIDENTE 31
SPIAZZI, *Relatore* 31, 38, 40
GUADALUPI 33, 38, 39, 40
CODACCI PISANELLI 34, 39
VOCINO 35, 38
COPPI 35, 36, 39
LATORRE 36
VALENTI 36, 38, 39, 40
CARIGNANI 37, 39, 40
GEUNA 40
SALIZZONI 40

Votazione segreta:

PRESIDENTE 40

La seduta comincia alle 8,30.

Sono presenti:

Azzi, Biagioni, Borellini Gina, Bosco Lucarelli, Carignani, Chatrian, Codacci Pisanelli, Coppi Alessandro, Cuttitta, Geuna, Gotelli Angela, Grassi Candido, Greco Giovanni Italo, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Latorre, Lombardi Carlo, Marazzina, Marzarotto, Pratolongo, Ricci Mario, Roveda, Saccenti, Salizzoni, Semeraro Santo, Spiazzi, Valenti e Vocino.

CODACCI PISANELLI, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Proroga con modifiche dell'efficacia del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, sull'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici appartenenti alle amministrazioni militari. (119).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: Proroga con modifiche dell'efficacia del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, sull'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici, appartenenti alle amministrazioni militari.

Invito il relatore, onorevole Spiazzi, a svolgere la sua relazione.

SPIAZZI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con questo disegno di legge viene prorogata fino al 30 giugno 1949 l'efficacia del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, concernente l'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici, appartenenti alle Amministrazioni militari.

L'autorizzazione a permutare o vendere tali materiali è estesa poi anche ai materiali del Genio militare e dei servizî di Commissariato.

Come risulta dalla premessa che accompagna il disegno di legge presentato dal Ministro della difesa, di concerto con il Mi-

nistro del tesoro, il decreto del 12 ottobre 1947, n. 1487, relativo all'utilizzazione, fino al 31 dicembre 1947, dei materiali di artiglieria, navali ed aeronautici, appartenenti ad Amministrazioni militari, essendo stato pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* il 18 febbraio del corrente anno, non poté logicamente avere alcuna pratica attuazione.

In conseguenza di ciò, è stata proposta l'emanazione del disegno di legge – articolo 1 – che vi ho letto, inteso a prorogare fino al 30 giugno 1949 l'efficacia del decreto legislativo n. 1487 – permettetemi l'espressione – nato morto.

Invero il Ministero della difesa, conscio del lungo tempo occorrente per il perfezionamento dei provvedimenti legislativi, e per evitare il ripetersi del lamentato inconveniente, conseguente alla pubblicazione del decreto legge n. 1487, aveva proposto di prorogare fino al 31 dicembre 1949 il decreto scaduto, ma il Ministero del tesoro, invece, fu dell'avviso di prorogarlo solo fino al 30 giugno 1949.

Secondo il mio avviso, tale proroga è di tempo troppo limitato, se si tien conto delle lungaggini burocratiche occorrenti per il perfezionamento e la pubblicazione del decreto e, soprattutto, dell'ingente materiale che le Amministrazioni militari debbono vendere o permutare.

Si tratta, per quanto concerne l'artiglieria, di forti quantitativi di rottami esistenti nei magazzini o recuperati dai rastrellamenti; si tratta di materiali di artiglieria di varia specie, antiquati e inefficienti, destinati quindi all'alienazione perché sarebbe assurdo rimetterli in efficienza; si tratta altresì di attrezzature di stabilimenti divenute inservibili in seguito a devastazioni o bombardamenti e di materiali provenienti dallo scaricamento di munizioni fuori uso.

Per quanto riguarda il materiale del Genio, dato che logicamente il disegno di legge estende l'opportunità di utilizzare in modo proficuo anche detti materiali, si tratta principalmente: di relitti di macchine che non possono essere più convenientemente riparati, o perché non si trovano i pezzi di ricambio, o perché la spesa occorrente risulta eccessiva rispetto al valore del corrispondente oggetto o complesso efficiente.

In genere si tratta di relitti di macchine operatrici, di gruppi elettrogeni, locomotori, escavatori, gru, ecc., e di altri complessi inefficienti costruiti per particolari esigenze ormai superate che, pertanto, non possono più trovare impiego secondo l'uso per cui furono originariamente costruiti.

Essi, attualmente, sono conservati e custoditi in vari magazzini, con un enorme onere di spesa di magazzinaggio che spesso supera il valore degli stessi oggetti custoditi.

Altrettanto dicasi per i materiali dei servizi del Commissariato e delle altre Amministrazioni: marina e aeronautica, dove ingenti quantitativi di materiali non più utilizzabili per la difesa della Nazione ingombrano inutilmente i magazzini con forti spese di magazzinaggio e di custodia.

Ciò premesso, desidero far presente agli onorevoli colleghi che tutto il materiale destinato alla vendita o permuta, perché non trova più utile impiego presso le rispettive Amministrazioni, non va venduto (ad eccezione dei veri rottami) come materiale da forno (fusione) ma ceduto invece a determinate ditte che possono utilizzarlo allo stato in cui si trova, per specifiche loro esigenze o per trarne parti di ricambio per completare altri complessi analoghi di rispettiva fabbricazione e, in ogni caso, senza ricorrere alla fusione, sicché il loro valore viene notevolmente accresciuto rispetto a quello dei rottami da forno.

In tal modo, le Amministrazioni militari possono richiedere in conto permuta complessi e materiali analoghi ai relitti ceduti, ma di fabbricazione più moderna e in ogni caso ancora in uso presso i rispettivi servizi, oppure semilavorati in materie prime da destinare alle lavorazioni dirette.

Quanto al ricorso alla permuta tale necessità è quanto mai sentita per i seguenti motivi:

1°) perché le varie Amministrazioni interessate, sono state costrette in parte, a sospendere le lavorazioni interessanti la difesa militare, in attesa, fin dal 1946, del decreto legislativo che, come è noto, è giunto in ritardo;

2°) perché in conseguenza delle decurtazioni effettuate sul bilancio, decurtazioni che hanno portato gli stanziamenti per il funzionamento dei vari servizi a cifre assolutamente inadeguate, non è possibile far fronte neanche alle esigenze più immediate;

3°) perché con l'andare del tempo i rottami stessi, dato che nella quasi totalità sono esposti alle intemperie, segnano un continuo deperimento;

4°) perché infine, si eliminano, come ho detto, enormi spese di magazzinaggio e di sorveglianza su complessi guasti, inutili e ormai superati.

Il carattere di urgenza della approvazione del disegno di legge in discussione sta nelle seguenti ragioni:

1°) perché la elaborazione delle permute comporta un certo tempo ed è perciò necessario, affinché il decreto sia efficace, che esso sia presto pubblicato;

2°) perché è possibile riprendere il lavoro di riparazione e manutenzione negli stabilimenti militari, da tempo (come ho detto) in gran parte sospeso per mancanza di materie prime e parti di ricambio;

3°) perché, infine, è accertato che l'industria privata ha in corso trattative per ottenere dei rottami dalla Francia, dalla Tunisia e dalla Grecia, il che comporterebbe immissione sul mercato di grande quantitativo di rottami, con conseguente deprezzamento di quelli esistenti in Italia, peggiorando così per le Forze armate le condizioni di permutabilità con dannosa ripercussione sull'Erario.

Per quanto esposto, chiedo agli onorevoli colleghi di approvare il disegno di legge in discussione, perché possa avere al più presto la sua pratica attuazione.

GUADALUPI. Premesso che questo disegno di legge che, a prima vista, potrebbe sembrare di poco conto, è in realtà molto importante, dato che comporta notevolissime entrate per la finanza dello Stato, io dovrei fare delle osservazioni non perché non sia d'accordo sulla opportunità, sulla convenienza, sulla utilità e urgenza di «varare» questa legge, ma piuttosto per la preoccupazione fondata che il disegno di legge, così com'è formulato, presenti alcuni vizi formali. Vizi formali che, secondo le mie modeste nozioni di diritto costituzionale, poggerebbero innanzitutto sulla difettosa premessa del titolo del disegno di legge stesso. Mi pare che vi sia una contraddizione in quanto contenuto nella stessa relazione del Ministro della difesa e quanto ha invece sostenuto, più ampiamente, il relatore.

Il titolo del disegno di legge, parla della «proroga con modifiche dell'efficacia, ecc.», del decreto legislativo, mentre nella relazione si sostiene che l'efficacia non vi è stata, per le ragioni esposte dal relatore.

Inoltre, il decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, autorizzava soltanto l'Amministrazione militare alla permuta e alle vendite di materiali; ora, a parte la sua effettiva efficacia, occorre tener presente che col disegno di legge ora in discussione si estende la facoltà delle permute e vendite dei materiali anche al Genio militare ed ai servizi di Commissariato. Pertanto, a mio avviso, non può parlarsi soltanto di una pura e semplice proroga di un decreto legislativo, in quanto vi è un'integrazione notevole che sostanzialmente modifica l'organicità stessa del provvedimento di legge, ampliando le facoltà delle Amministrazioni militari.

Questo, per quanto riguarda le contraddizioni diciamo formali nel disegno di legge.

Per quanto riguarda poi la relazione del Ministro, io vorrei far notare che vi è questa incongruenza, questa evidente dissonanza: perché noi dovremmo approvare oggi un disegno di legge che non ha mai avuto pratica attuazione e non piuttosto dovremmo approvare un disegno di legge per le stesse ragioni poste a base magari di quello mai praticamente attuatosi, ma con una diversa struttura e formulazione?

Noi partiamo da questa premessa: secondo il Ministro esiste un decreto, che, pubblicato l'8 febbraio 1948, quando ne era già scaduta l'efficacia, non ha potuto avere alcuna applicazione. Perché oggi non dovremmo piuttosto, anziché rifarci a quel decreto, discutere un disegno di legge elaborato *ex novo* che venga a sanare questa contraddizione in cui incorreremmo ove dovessimo oggi riconoscere validità ad un decreto legislativo che in precedenza, come lo stesso relatore ha ammesso, sarebbe «nato morto»?

Quindi, sarei favorevole piuttosto ad un disegno di legge che modificasse sostanzialmente l'attuale titolo e che si distaccasse molto dalle premesse contenute nella relazione, anche perché questa evidentissima contraddizione potrebbe essere rilevata dagli altri legislatori che faranno seguito a noi, e potrebbe essere un carico non troppo piacevole quello di sentirsi fare questo rilievo di forma del quale io penso non si debba non tener conto, soprattutto in un momento in cui ci avviamo ad un regime legislativo di rigida normalità e costituzionalità.

Nel merito, io devo esternare tutte le mie preoccupazioni.

Sì, esiste un motivo di urgenza che, come diceva l'onorevole Spiazzi, dipenderebbe soprattutto dalla preoccupazione che si è sempre ventilata che venendo a mancare la possibilità della permuta, verrebbe conseguentemente a mancare la possibilità di avere un'ampia ripresa ai lavori degli stabilimenti militari. È vero, ma soltanto in parte, perché l'industria privata, ove malauguratamente non potesse acquistare questo materiale in Italia, lo acquisterebbe in altri

Paesi, se i prezzi fossero più vantaggiosi, ma ciò non accade mai per le ragioni che vi dirò.

Senza volermi soffermare sulla ragione che la permuta dovrebbe avvenire subito per una esigenza dell'Amministrazione, io dico che noi non dobbiamo trascurare il criterio della opportunità e della convenienza dell'Amministrazione, e se ci rifacciamo a quelle premesse che vi ho enunciato, cioé a dire che si tratta di materiali dalla cui vendita deriva un'entrata allo Stato di parecchie centinaia di milioni, dobbiamo non lasciarci guidare soltanto dal criterio dell'urgenza. Dobbiamo preoccuparci che la legge abbia, nel suo sviluppo pratico, ad offrire all'Amministrazione dello Stato tutte quelle garanzie perché le entrate siano veramente notevoli, come nel desiderio di tutti e senza perdite di alcun genere.

Non è un mistero dire, in questa sede che per il passato, come ancora oggi, senza perciò farne preciso carico ad alcuno, senza cioè che questi rilievi possano sembrare accuse o insinuazioni verso funzionari delle Amministrazioni militari dello Stato, parecchio materiale è stato venduto con un sistema procedurale non troppo legale e con gravi perdite dello Stato. Ciò è dipeso naturalmente dalla possibilità che hanno le diverse Direzioni generali dei Ministeri interessati di eludere la legge generale sulla contabilità dello Stato, cui si fa accenno, per le modalità di vendita e permuta, nell'articolo 2 del decreto legislativo 12 ottobre 1947.

Ora, non so che cosa si possa fare per snellire, innanzi tutto, la procedura troppo burocratica delle vendite, poi per assicurare allo Stato maggiori garanzie nelle permute e nelle stesse alienazioni. Se noi dovessimo, non per curiosità, ma per legittima preoccupazione, indagare su certe vendite dovremmo confessare che molte non le troveremmo ben fatte e regolari Per questa preoccupazione personale qualcosa devo pur proporre. Bisognerebbe addirittura arrivare ad una modifica del decreto del 18 novembre 1923, che è relativo all'amministrazione del patrimonio ed alla contabilità generale dello Stato. Però potremmo segnalare al Ministero competente un criterio da seguire, per l'avvenire che sia di indirizzo, per la salvaguardia del patrimonio dello Stato; e, quindi, valesse a creare una maggiore sensibilità, una maggiore preoccupazione di disinteresse nei funzionari delle Amministrazioni interessate, in modo che queste permute e vendite avvengano senza che ci sia la minima lesione dell'interesse dello Stato.

Non vorrei che questa mia preoccupazione fosse intesa dai colleghi come insinuazione a carico di funzionari di un qualsiasi Dicastero; è soltanto determinata da quello che ho avuto possibilità di sapere nel passato ed oggi ed anche da notizie pubblicate dalla stampa, di recente. La corazzata Impero, degna di nota, oggi, purtroppo solo per il peso complessivo delle sue corazze e delle sue strutture nella prima gara per la vendita, svoltasi il 7 agosto, sarebbe stata, nell'offerta, apprezzata appena 81 milioni di lire. L'offerta fu fatta dalla ditta Salvagno di Venezia. C'è un articolo in proposito su *Il timone* n. 16, giornale indipendente per la rinascita marinara, che spiega perché la seconda gara sia andata deserta. Quell'articolo ne spiega le ragioni: c'è l'intromissione del Campsider, noto Consorzio dei grossi monopolisti dell'acciaio.

Devo fare osservare alla Commissione che siamo di fronte ad una vera e propria speculazione a danno dello Stato. Una corazzata, che chissà quanto è costata allo Stato, oggi starebbe per essere ceduta con tutto il suo materiale di recupero (rottami, corazze, accessori) e viene ad essere valutata 81 milioni; va bene che non è stata ancora venduta; ma occorre ricordare che oltre alla Impero, ci saranno poi la Vittorio Veneto e l'Italia, tutte ex corazzate da alienare ai migliori offerenti... Da questo deriva agli organi governativi responsabili dell'Amministrazione ed anche a noi, che stiamo per varare un disegno di legge tanto importante, la preoccupazione che l'interesse dello Stato non sia violato, ma salvaguardato in tutto.

Per questa parte, per le ragioni esposte, propongo che il Presidente voglia, accogliendo tutte le preoccupazioni da me esposte, segnalarle al Ministero della difesa, con la raccomandazione che le Direzioni competenti siano caute nelle vendite, nelle gare e nelle stipulazioni dei contratti di permuta, od altro in modo che non venga ad essere mai leso l'interesse dello Stato.

Per la prima parte poi, vorrei avere una spiegazione completa da parte degli altri colleghi, perché mi spiacerebbe che noi, legislatori, fossimo domani ritenuti dai nostri successori o dai nostri colleghi del Senato degli inetti o degli incapaci o dei superficiali nella elaborazione di un disegno di legge.

CODACCI PISANELLI. Nella prima parte del suo intervento l'onorevole Guadalupi

ha fatto una osservazione di particolare interesse dal punto di vista costituzionale; la questione è già stata sollevata, in termini analoghi, dinanzi all'Assemblea plenaria.

Egli dice che il titolo di questo disegno di legge, in cui si parla di proroga con modifiche di un decreto legislativo, non è costituzionalmente esatto; a mio avviso, egli ha perfettamente ragione perché, in realtà, non si tratta di prorogare l'efficacia di un decreto legislativo, ma di dar vita ad una legge nuova.

Come forse si ricorda, io sollevai già la questione a proposito del disegno di legge relativo alla detenzione delle armi, dicendo che sarebbe stato costituzionalmente più esatto parlare non di « proroga », ma di « conversione in legge »; se così si agisse nel nostro caso si eliminerebbero le preoccupazioni cui accennava il collega Guadalupi il quale è del parere che trovandoci di fronte ad una norma sostanzialmente nuova, non ci dobbiamo riferire al decreto legislativo precedente, ma ad un nuovo provvedimento. Anche questa sua preoccupazione può essere sodisfatta con la conversionei n legge.

D'altra parte, non è esatto dire che il disegno di legge è « nato morto », perché, anche se non ha avuto applicazione pratica, è esistito; e possiamo servircene come di un mezzo per formare una nuova legge. Io, in altra sede, ho sostenuto la stessa tesi, ma la Camera è stata di diverso avviso ed esiste, quindi, un precedente. Potrei, comunque, presentare una proposta di emendamento a questo titolo, chiedendo che si parli di conversione in legge; in questa maniera saremmo costituzionalmente più esatti.

Per la seconda parte dell'intervento dell'onorevole Guadalupi, ritengo fondatissime le sue preoccupazioni circa l'utilizzazione dei materiali a disposizione delle Amministrazioni militari.

L'Amministrazione della marina, per quanto riguarda la gestione dei fondi, non ha lasciato a desiderare e si è detto che le Forze armate in genere hanno utilizzato bene i fondi di bilancio, come hanno rilevato gli stessi alleati per il periodo in cui si trovavano in Italia.

Comunque, se riterremo di fare questa raccomandazione, dimostreremo quale cura abbiamo dell'interesse dello Stato.

VOCINO. L'onorevole Guadalupi ha notato una incongruenza nel titolo del disegno di legge; con la proposta dell'onorevole Codacci Pisanelli mi pare che essa potrebbe essere eliminata.

C'è poi una questione sostanziale: il fatto che alle voci contemplate nel decreto legislativo 12 ottobre 1947 se ne aggiungono due nuove, di grande importanza.

Io posso dire, per esperienza già fatta, che l'Ufficio vendite dei materiali delle Amministrazioni militari ancora una volta portato alla ribalta, si è sempre attenuto alla legge sulla contabilità generale dello Stato, ed ha sempre fatto le gare. In un primo tempo presentava questi relitti nel bando, sulla base di estimi fatti dai tecnici, ma nelle gare si andava molto più su: da 1 milione si passava di scatto a 20, 30, 40 milioni; era un momento in cui i relitti venivano pagati ad alto prezzo. Dopo un certo tempo non si sono trovati più acquirenti, perché tutti questi materiali sono diminuiti di prezzo; sicché la Marina deve sopportare notevoli spese di guardianato, ecc., perché non vende più. Non so, ad esempio, chi potrà comprare corazzate.

Comunque, sono d'accordo che si debbano seguire sempre le norme della contabilità generale dello Stato e, per quanto riguarda la Marina, ritengo che siano state sempre rispettate.

Noi potremmo anche fare una proposta di modifica per la procedura delle vendite perché effettivamente la legge che le regola è ormai arretrata; ma ai fini di questo disegno di legge non ci possiamo che riportare a quella legge; e credo che le Amministrazioni non possono sfuggirvi, tanto più che sono tutte unite nel Ministero della difesa.

Osservo, infine, che in questo Ufficio vendite vi è un funzionario del Tesoro, il quale tiene a fare rispettare in modo assoluto le norme sulla contabilità generale dello Stato.

COPPI. Si è sollevata una eccezione sottile, che, come ha ricordato l'onorevole Codacci Pisanelli, è stata dibattuta dalla Camera che decise in un certo senso; forse l'onorevole Codacci Pisanelli sarebbe stato più completo se avesse ricordato il perché la Camera fu di quell'avviso.

Il 12 ottobre del 1947 il Governo era investito del potere legislativo di modo che diede vita a moltissimi disegni di legge che noi non saremo chiamati a convertire in legge, ma a ratificare in blocco.

In sostanza, quello che si chiama decreto legislativo 12 ottobre 1947, dato che il potere esecutivo al momento dell'emanazione era investito anche del potere legislativo, è una vera e propria legge; ed è sotto questo punto di vista che noi possiamo parlare di proroga.

Quindi ritengo, anche per non fare cosa diversa da quella fatta dall'Assemblea, che

ci dobbiamo attenere a questa dizione: « Proroga con modifiche del decreto legislativo 12 ottobre 1947 ». Si potrebbe discutere – e mi compiaccio del sottile esame fatto dall'onorevole Guadalupi – sul termine «efficacia»; direi soltanto « Proroga con modifiche », senza parlare di « efficacia »; è implicito: se proroghiamo il provvedimento di legge, lo proroghiamo in quanto deve avere efficacia.

SALIZZONI. Prima non l'aveva.

COPPI. L'aveva. Questo decreto legislativo è stato concepito vitale; ma non ha avuto applicazione, in quanto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* soltanto l'8 febbraio 1948, quando cioè era scaduto il termine fissato dallo stesso decreto. Non possiamo dire che non ha avuto valore; ha avuto il suo valore; solo non ha potuto avere applicazione per determinate circostanze. Quindi, per le ragioni che molto brevemente ho esposto – ed insisto anche sulla ragione, direi, di opportunità di non agire in sede di Commissione diversamente da come ha agito la Camera – credo sia accettabile la dizione « proroga con modifica ecc. ».

LATORRE. Io sorvolo un po' sulla questione del titolo del disegno di legge che noi stiamo preparando. Vorrei piuttosto intrattenermi sulla seconda parte, in cui sono d'accordo con l'onorevole Guadalupi e non sono d'accordo con l'onorevole Vocino.

Il fatto è questo, in fondo: che lo Stato è il migliore degli acquirenti presso i privati, ma è sempre il peggiore dei venditori. Pertanto, nello stabilire la vendita di questi relitti dell'esercito e della marina, si deve tener conto dell'interesse dello Stato e non si deve incominciare da prezzi troppo bassi. Noi assistiamo, infatti, ad una vera e propria intesa fra tutti coloro che partecipano a tali aste, così che si finisce sempre col vendere per dieci, cento volte meno del valore reale dei materiali. È in questo modo che sono state formate scandalose fortune.

VALENTI. Sulla prima questione sollevata dall'onorevole Guadalupi, e sulla quale hanno insistito i colleghi onorevole Codacci Pisanelli prima, Coppi poi, non credo di dover tornare. Ritengo che non faremmo cosa utile agli effetti della legge che stiamo discutendo se dovessimo insistere su una questione di costituzionalità che ci porterebbe per le lunghe.

Sul secondo argomento, quello pratico, quello oggettivo, io credo, senza far offesa a nessuno e senza nascoste intenzioni, che le preoccupazioni dell'onorevole Guadalupi possano essere le preoccupazioni anche dei colleghi di altri partiti. Si tratta di preoccupazioni che traggono la loro ragion d'essere da esperienza e da conoscenza.

L'onorevole Guadalupi ha detto che lo Stato è il miglior compratore ma, quando vende, diventa il peggior venditore. Qui è questione di intendersi. Effettivamente lo Stato non sa amministrare e non dico che questo giovi molto all'impostazione dottrinaria di chi ha un concetto statolatra.

Certo, lo Stato si interessa di troppe cose di cui non dovrebbe interessarsi; non solo infatti lo Stato è un cattivo amministratore nel campo dell'Amministrazione militare, ma lo è anche nel campo di tutte le altre sue amministrazioni. Io potrei recare qui qualche esempio tratto dalla mia breve vita di contatti con gli uffici. Me ne astengo, ma non posso fare a meno di dichiarare che sarei pronto a firmare con tutte e due le mani, come suol dirsi, tutto quanto è stato scritto in un recente noto articolo su una rivista di rinascita marinara.

Purtroppo il malvezzo di considerare non come proprî gli interessi della cosa pubblica è entrato anche nell'Amministrazione militare. La raccomandazione del collega Guadalupi la raccolgo e la sottoscrivo. Non ci si dica soltanto che c'è una legge sulla contabilità dello Stato la quale deve essere rispettata: ciò non basta. Certo, sarebbe bene che il sistema di questa legge fosse snellito.

In questo senso quindi e per tali motivi, io sono favorevole, ripeto, a che la Commissione faccia questa raccomandazione in modo che, in sostanza, si veda che il patrimonio dello Stato, anche nell'occasione dell'esame che noi facciamo di questo disegno di legge, è stato oggetto della nostra preoccupazione.

Però, detto questo, io ritengo che noi non possiamo fare altro che approvare questa legge. È già la seconda o la terza volta che io richiamo questo concetto che non so abbandonare. L'onorevole Guadalupi ha delle preoccupazioni di grande serietà e concretezza, nel senso che si dia a questa legge una impostazione più esatta giuridicamente.

Preoccupazioni abbiamo anche noi; però non dobbiamo bizantineggiare eccessivamente di fronte ad una legge che aveva la sua ragione al momento in cui venne concepita, che ha una ragione oggi perché non è mai nata, non è stata cioè mai operante, per cui un'ulteriore attesa non potrebbe se non nuocere all'Amministrazione dello Stato.

Ed è in funzione appunto di tale urgenza che noi possiamo, sì, lamentare di essere

sempre chiamati a legiferare appunto con questa urgenza, ma non negare ora la nostra approvazione.

CARIGNANI. Nell'intendimento di affrettare la conclusione della discussione, io dico subito il mio pensiero su ciò che attiene alle osservazioni dell'onorevole Guadalupi. Non credo che l'onorevole Codacci Pisanelli abbia ragione nel concepire un mezzo termine come quello di trasformare il decreto legislativo in un tipo di proposta di legge che poi dovremmo convertire in legge.

Ci porteremmo in tal modo nella sfera superiore delle discussioni scientifiche di diritto. Mi pare in verità che si possa procedere un po' più terra terra. Ed effettivamente una legge, sol per il fatto che sia nata, è viva e vitale. Soltanto che, siccome una legge vive in un determinato lasso di tempo, una volta trascorso quel lasso, essa perde efficacia, e non è più operante.

È così che il Governo ha chiesto a noi di ridare un'efficacia nel tempo a questa legge. Ecco tutto. Effettivamente, dunque, si tratta soltanto di questo; di efficacia non credo sia giuridicamente esatto parlare perché, ripeto, la legge, per quel periodo in cui è nata e vissuta, aveva efficacia in sé e per sé.

Credo, anzi, che sarebbe di grandissima importanza avere sotto mano questo famoso decreto legislativo perché, se è vero che è urgentissima, se è vero che è impellente la necessità che questa legge si faccia, è però altrettanto vero che noi oggi ci troviamo di fronte ad una situazione in cui dobbiamo esprimere, con il concetto della proroga, anche implicitamente il nostro pensiero sul meccanismo della legge.

Io non ho, onorevoli colleghi, molta competenza in questa materia di compere e di vendite da parte dello Stato; ma è certo che esisteva una cattiva fama a questo proposito. Che vi siano perciò tutte le remore e tutti gli incitamenti possibili per far meglio, questa mi pare sia una cosa assolutamente necessaria. Non è detto perciò che, ove noi vedessimo l'opportunità di apportare emendamenti anche dopo che questa legge sia stata approvata – se oggi non fosse possibile approfondire adeguatamente la questione – non vedo per qual ragione, dicevo, noi non si possa eventualmente far questo in prosieguo di tempo, non vedo per qual ragione non si possa, *ex illuminata conscientia*, vedere se non sia il caso di apportare in un secondo momento tutte quelle modificazioni che saranno reputate necessarie.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Guadalupi e coloro che hanno formulato la raccomandazione al Governo di usare maggiori cautele nella alienazione e nella permuta dei materiali, di presentare un ordine del giorno, in modo da poterlo discutere prima della fine della discussione generale.

Inoltre, perché la discussione avvenga con maggiore cognizione di causa, ritengo opportuno far leggere gli articoli del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487.

VALENTI, *Segretario*, legge:

« Articolo 1. Le Amministrazioni militari sono autorizzate fino al 31 dicembre 1947 – a permutare o vendere nei modi e alle condizioni più convenienti nell'interesse dell'Erario e alla difesa dello Stato, quei materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici che non convenga conservare allo stato attuale ».

« Articolo 2. Tutti i contratti relativi alle operazioni di cui al precedente articolo sono sottoposti alle norme del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e del relativo Regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ».

« Articolo 3. Le somme dovute dagli acquirenti dei materiali venduti a norma dei precedenti articoli sono versate in Tesoreria ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 44 del testo unico 2 febbraio 1928, n. 263, delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituiti e stabilimenti militari, e dell'articolo 9 della legge 22 dicembre 1922, n. 1598, contenente norme per l'amministrazione e contabilità degli enti aeronautici.

« Nel caso di permute, in parziale deroga a quanto dispone l'articolo 53 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, quando il valore del materiale ceduto dallo Stato è superiore al valore del materiale fornito allo Stato, soltanto la differenza fra i due valori è versata in Tesoreria, con imputazione al capitolo del bilancio dell'entrata relativo ai proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso ».

CARIGNANI. Debbo rilevare che ci troviamo di fronte ad un decreto tipicamente burocratico che contiene richiami ad altre disposizioni legislative. Credo che, non potendosi in questa sede iniziare un riesame

di tutta la materia, sia opportuno concludere presto la discussione.

GUADALUPI. Sapevo che ci saremmo trovati nell'impossibilità di esaminare, per sottoporle magari a delle modifiche, le disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio dello Stato. Al massimo, potremmo arrivare, ove vi riuscissimo in questa sede, a prendere in esame quei provvedimenti, a far voti perché il Ministero vi apporti delle modifiche. La soluzione più logica è quella di presentare un ordine del giorno, tutti d'accordo, facendo voti perché il Ministero della difesa richiami chi di dovere a una maggiore osservanza delle disposizioni che esistono, con tutte le cautele che richiede il Regolamento stesso.

Ecco l'ordine del giorno, che mi onoro presentare:

« La quinta Commissione permanente (Difesa), nella discussione sul disegno di legge « Proroga del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487 », constatato come nella pratica attuazione il detto decreto per tutte le operazioni di vendita e permuta dei materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici, ecc. appartenenti alle Amministrazioni militari, ha alcune volte determinato un danno allo Stato; raccomanda che, per l'avvenire, tutti i contratti relativi alle dette operazioni siano realmente sottoposti alle norme del Decreto Legislativo 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e del relativo Regolamento, nel solo interesse dello Stato con la massima cautela ».

SPIAZZI, *Relatore*. La discussione di questa mattina è stata una schermaglia sottile, elegante e simpatica nel campo giuridico, ma solo dal punto di vista formale. Nella sostanza (parla un soldato che ha delle lacune nel campo legislativo) abbiamo discusso sulla possibilità di sostituire la parola « efficacia » con l'altra « conversione », ma non abbiamo affrontato la questione sostanziale, se cioè è interessante che sia attuata la vendita o la permuta.

Io ho già detto le ragioni che potrebbero determinare nel futuro, nel campo delle vendite o delle permute, una influenza deleteria sulla piazza italiana, perché gli industriali italiani sono già a contatto con imprese in Francia, in Tunisia e in Grecia per far venire in Italia rottami che quelle nazioni hanno in abbondanza.

Circa quello che ha detto l'onorevole Vocino, io devo ricordare che nei primi tempi dopo la liberazione parecchi privati si sono arricchiti.

VOCINO. Sono state delle ditte intelligenti che hanno saputo comperare. Se lo Stato non avesse venduto allora a quel prezzo, adesso non avrebbe venduto più. Quindi, si è fatto il beneficio dello Stato e dell'industria.

SPIAZZI, *Relatore*. Non è stato furbo lo Stato, è stata furba la ditta. Comunque, il ragionamento che ha fatto l'onorevole Vocino è logico. Io conosco alcune grosse ditte che hanno il materiale giacente nei vasti magazzini e devono vendere in perdita perché oggi c'è un capovolgimento della situazione di mercato. Raccomando, quindi, una sollecita approvazione di questo disegno di legge, dato che ogni ritardo aggraverebbe la situazione perché occorre oltre tutto tener presente che le grandi spese di magazzinaggio dei materiali superano talvolta il valore stesso dei complessi inefficienti.

So che lo Stato è un cattivo amministratore, so che ha leggi perfette che non vengono sempre applicate, perché purtroppo sono nelle mani di uomini i cui difetti non si possono distruggere. Oggi l'onestà è diventata una vera virtù e quando si compie il proprio dovere, si diventa addirittura degli eroi. Allora, facciamo un poco gli interessi dello Stato, facciamo noi in modo che non si riversino sul mercato materiali che possono recare danno allo Stato. Svuotiamo questi magazzini e diamo da lavorare a tanti operai che dal 1946 non fanno niente perché mancano le parti di ricambio. Così si risparmiano anche tante spese allo Stato, le cui condizioni finanziarie sono a tutti note. Ad esempio, la Direzione di artiglieria ha chiesto 18 miliardi per le sue esigenze, la cui fondatezza ha dimostrato in pieno, ed ha avuto soltanto due miliardi. Ora, capirete che con le disponibilità di bilancio il Ministero della difesa non può neanche far fronte alle spese più immediate perché non ha mezzi sufficienti.

Invece, quindi, di perderci in chiacchiere – perdonatemi l'espressione – diamo la possibilità di concludere e di far sì che gli operai lavorino, che il mercato non si impingui di materiale straniero, e risparmiamo le spese di custodia e di magazzinaggio.

VALENTI. Perché non si sollevi, come è avvenuto altre volte, una questione di preclusione, presento un ordine del giorno il quale dovrebbe, ove lo ritenga la Commissione, essere unito a quello dell'onorevole

Guadalupi o votato separatamente. Esso è del seguente tenore:

« La Commissione di Difesa, nell'approvare il disegno di legge, raccomanda al Ministero della difesa perché invigili e disponga che nelle alienazioni e permute siano attuate, in relazione alle norme del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, quelle maggiori cautele pratiche che valgano a garanzia e tutela del patrimonio dello Stato ».

PRESIDENTE. Onorevole Guadalupi, mantiene il suo ordine del giorno?

GUADALUPI. Non troverei ora, alcuna difficoltà a ritirare il mio ordine del giorno; l'essenziale è per me è che si arrivi ad una conclusione positiva nell'interesse dello Stato.

Vorrei solo fare osservare che non vedo la ragione, per cui non si debbano far presenti certe nostre preoccupazioni con la presentazione di un ordine del giorno appositamente stilato, per i precedenti già segnalati.

CARIGNANI. Ritengo che l'ordine del giorno potrebbe essere così formulato:

« La Commissione, nel decidere la proroga con modifiche del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, sull'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari, reputa doveroso richiamare l'attenzione del Ministro competente sulla più rigorosa osservanza delle disposizioni legislative in materia ».

VALENTI. Ritiro il mio ordine del giorno, associandomi a quello dell'onorevole Carignani.

GUADALUPI. Anch'io.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'ordine del giorno Carignani.

(*È approvato*).

Si dovrà ora passare all'esame degli articoli. Ritengo opportuno peraltro esaminare in precedenza, dato che investe una questione di principio, l'emendamento al titolo del disegno di legge, proposto dall'onorevole Codacci Pisanelli, che è del seguente tenore:

« *Sostituire nel titolo del disegno di legge alle parole:* Proroga con modifica dell'efficacia, *le altre:* Conversione in legge ».

L'onorevole Codacci Pisanelli ha facoltà di parlare.

CODACCI PISANELLI. Si è già discusso di questo emendamento. Un collega ha fatto notare che la ragione per cui non si è accettata la tesi della conversione in legge, era che il Governo avrebbe avuto pienezza di potere legislativo; lo stesso collega ha poi affermato il contrario, quando ha detto che questo potere legislativo era subordinato alla ratifica; ratifica in blocco che può portare alla non ratifica o a modificazioni sostanziali. Questo dimostra che non esisteva pienezza di potere legislativo.

Secondo punto: la ragione della mia tesi è quella esposta dal Ministro di grazia e giustizia, il quale disse che, siccome nella ratifica egli non intendeva fosse inclusa la possibilità di apportare modificazioni ai disegni di legge, non voleva si parlasse di conversione in legge. Questa tesi fu respinta nei fatti, perché al decreto relativo alla detenzione delle armi, furono apportate numerose modificazioni. La stessa tesi del Ministro per la grazia e giustizia cadde. Dal punto di vista della dottrina giuridica è stata rilevata questa contraddizione. Io ho proposto questa modifica, per non cadere in una inesattezza giuridica.

Dopo la guerra del 1915-18, numerosi decreti-legge furono convertiti in legge; si adoperò l'espressione « conversione in legge »; ci fu la conversione in legge in blocco. Si nominò una Commissione di quattro membri, fra i quali l'onorevole Matteotti, alla quale si rimproverò di aver proceduto con troppa rapidità. Comunque, è l'espressione sempre adoperata, che ha i suoi vantaggi, anche di carattere pratico.

Sono stati presentati ordini del giorno dei quali – mi si consenta il dirlo – non so quale sia l'efficacia. Non siamo più in quella materia legislativa, che ci consentiva di essere indipendenti da qualunque controllo. Una legge nostra può essere impugnata dinanzi alla Corte costituzionale e rischieremmo, perciò, di fare un provvedimento giuridico invalido.

Si dice che queste sono considerazioni da professore; allora, quando si tratta di materia finanziaria, non dovremmo fidarci dei finanzieri!

Ritengo sia doveroso fare presente, che andiamo incontro ad una inesattezza giuridica, già rilevata, che si è concretata, sì, in un precedente, ma uno solo, della Camera; precedente che ha dimostrato come le affermazioni del Ministro fossero smentite dai fatti.

Per evitare dunque, di cadere in una inesattezza giuridica io ho proposto l'emendamento che mantengo.

COPPI. Insisto nella mia tesi, cioè di non riproporre una questione già risolta dalla Camera, non so se bene o male.

Il richiamo a quello che avvenne dopo l'altra guerra non calza affatto, perché si

tratta di situazioni ben diverse. Durante l'altra guerra e dopo, noi avevamo un Parlamento, con funzioni normali. Viceversa, fino all'8 maggio di quest'anno, un Parlamento in Italia non esisteva. C'era l'Assemblea Costituente, ma non aveva potere legislativo, costituzionalmente. Dunque, la differenza è di carattere sostanziale.

Insisto, perché la tesi dell'onorevole Codacci Pisanelli non sia accolta.

SPIAZZI, *Relatore*. Mi rimetto alla decisione della Commissione, in quanto si tratta di questione soltanto formale, che non infirma la sostanza del disegno di legge.

VALENTI. Dichiaro che voterò contro perché nella conversione in legge non sarebbe compresa la modifica, sostanziale, all'articolo 1 del decreto.

CODACCI PISANELLI. Sì, è sempre convertito in legge con modificazioni.

GUADALUPI. Dichiaro di votare a favore dell'emendamento Codacci Pisanelli, anzitutto perché non è esatto quanto afferma il collega Valenti, che cioè non si possa convertire in legge e modificare contemporaneamente, ed in secondo luogo perché non costituisce un precedente il voto contrario alla proposta dell'onorevole Codacci Pisanelli, espresso dall'Assemblea, in occasione della ratifica del provvedimento sulla detenzione delle armi; inquantoché quel provvedimento era dettato essenzialmente da ragioni di urgenza e di ordine pubblico, che provocarono nell'ambiente uno stato d'animo particolarmente favorevole alla reiezione del punto di vista, costituzionalmente esatto, rappresentato dall'onorevole Codacci Pisanelli.

CARIGNANI. Dichiaro di votare contro la proposta di emendamento presentata dall'onorevole Codacci Pisanelli. Riferendomi genericamente a quello che ha detto l'onorevole Coppi, penso anch'io che la situazione di questo dopoguerra è sensibilmente diversa, dal punto di vista costituzionale, di quella dell'altro dopoguerra; e soprattutto perché noi ammetteremmo un principio che costringerebbe gli organi legislativi dello Stato, a ritornare automaticamente su tutti i decreti fatti dopo la liberazione ad opera del Governo, che aveva i pieni poteri.

Pertanto, in attesa che la Corte costituzionale si pronunci, se lo riterrà, su questi decreti, ritengo che da parte nostra sarebbe errore giuridico grave ammettere un principio di questa natura.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Codacci Pisanelli.

GEUNA. Dichiaro di astenermi.

SALIZZONI. Dichiaro di astenermi.

(*L'emendamento non è approvato*).

Passiamo allora all'articolo 1:

« È prorogata fino al 30 giugno 1949, l'efficacia del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, concernente l'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari.

« L'autorizzazione a permutare o vendere materiali di cui all'articolo 1 del decreto predetto è estesa anche ai materiali del genio militare e dei servizi di commissariato ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1948 ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Proroga con modifiche, dell'efficacia del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, sull'utilizzazione di materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici, appartenenti alle Amministrazioni militari (119).

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 27

(*La Commissione approva*).

La seduta termina alle 10.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI